

PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI LAVORATIVI
LEGATE ALLE EMERGENZE CLIMATICHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Addì 29 luglio 2025, in Roma,

tra

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SIm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- l'intensificarsi dei fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico, con particolare riferimento all'innalzamento delle temperature e alle c.d. "ondate di calore", sta assumendo crescente rilevanza anche relativamente ai rischi che lo stesso può determinare per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione allo svolgimento delle attività che ne risultano maggiormente esposte agli effetti;
- in tale contesto, il "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro" del 2 luglio 2025, con l'obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, ha inteso promuovere le buone pratiche volte ad affrontare gli eventi climatici che, nell'ambito dei contesti lavorativi, possono mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni;
- il citato Protocollo ha, altresì, stabilito l'impegno ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, per la declinazione delle buone prassi e delle misure necessarie e condivise che, in ambito emergenziale, così come definito dalla normativa e dalle autorità competenti, possano essere adottate al fine di contenere i rischi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, in coerenza con le specificità dei processi industriali e lavorativi;
- con il recente rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF del 22.5.2025 le parti, confermando la centralità della salute e sicurezza del lavoro quale bene comune e valore irrinunciabile, da promuovere e diffondere mediante il consolidamento di una rinnovata cultura della sicurezza, hanno condiviso specifici interventi in materia finalizzati a riconoscere ai lavoratori maggiori protezioni, tutele e garanzie;

RJ *mu* *R* *Q* *Bl* *W* *JS*
GB *FA* *Pa* ¹ *Em* *J*

- le Società del Gruppo FS Italiane, nel pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, nonché nell'ambito del costante impegno teso a promuovere, diffondere e realizzare la citata cultura della sicurezza del lavoro, hanno posto in essere azioni mitigative finalizzate a prevenire i pericoli derivanti dal cambiamento climatico;
- nell'ambito di un modello di relazioni industriali partecipativo, con il presente Protocollo le parti intendono individuare misure condivise in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici,

si conviene quanto segue:

HW

1. Al fine di attivare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, le Società del Gruppo si avvarranno del bollettino ufficiale emanato dal Ministero della Salute ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio delle condizioni metereologiche.
2. In caso di eventi straordinari ed emergenziali legati ai cambiamenti climatici, nonché in ottica di prevenzione, con l'obiettivo di promuovere azioni adeguate di tutela, migliorando il benessere dei lavoratori, saranno adottate le seguenti misure:
 - A. informazione: diffusione tra i lavoratori, mediante i canali di comunicazione in uso, delle raccomandazioni utili per una corretta gestione del rischio derivante da fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico e delle misure eventualmente da adottare per il contrasto e la mitigazione degli effetti sulla salute e sicurezza;
 - B. formazione: nel concordare sul valore strategico che la formazione può assumere nella prevenzione dei rischi legati al cambiamento climatico nell'ambito delle più ampie iniziative formative adottate, anche con riferimento alla giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 34, pt. 4, del CCNL Mobilità/Area AF del 22.5.2025, adeguata formazione anche sui rischi connessi al cambiamento climatico con l'obiettivo di incrementarne la consapevolezza tra i lavoratori;
 - C. idratazione e vestiario: in relazione allo svolgimento delle attività che risultano maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico, disponibilità di quantitativi sufficienti di acqua potabile, nonché, ove possibile ed in ottemperanza alle norme di sicurezza, alleggerimento degli indumenti di lavoro;
 - D. organizzazione del lavoro: nei casi di livello di rischio alto, così come identificato dalle Previsioni di cui al Portale Workclimate, con particolare riferimento alle lavorazioni svolte in ambienti all'aperto (c.d. *outdoor*), ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle Società del Gruppo, possibilità di rimodulare temporaneamente le attività lavorative nel rispetto delle previsioni del CCNL Mobilità/Area AF e della contrattazione aziendale, secondo le seguenti indicazioni:
 - limitare le attività non prioritarie, da condursi all'aperto, in orari o giornate con condizioni climatiche più favorevoli;

*R. S.
fmu*


*JB D. T. S. M. G.
R. M. G.*

*M. S. G. R. M. G.
G. 2*

- programmare i lavori che richiedono maggiori sforzi fisici nelle ore più fresche o nelle giornate con un livello di rischio non alto;
 - limitare gli interventi durante i periodi più caldi e/o con massimo soleggiamento a quelli di emergenza o non procrastinabili;
 - evitare lo svolgimento di lavori isolati e promuovere un reciproco controllo tra i lavoratori rispetto alla eventuale insorgenza di sintomi di patologie da calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, dovrà essere attivato il primo soccorso;
 - prevedere pause brevi ma frequenti.
3. Le parti, a livello di singola Società, potranno definire eventuali ulteriori specifiche misure per l'adozione di azioni di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
4. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di verificarne l'attuazione e valutare possibili ulteriori indicazioni in considerazione dell'intensificarsi dei fenomeni emergenziali legati al cambiamento climatico.

Roma, 29 luglio 2025

Per FS Italiane S.p.A.



Per le OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFESAL

ORSA FERROVIE

